

**COMUNE DI POMARANCE**

**Provincia di Pisa**

**Piano Triennale per la Prevenzione della  
Corruzione e per la Trasparenza**

**2022 – 2024**

# **SEZIONE PRIMA**

## **CONTENUTI TEORICI**

### **1) IL FENOMENO “CORRUZIONE” E LA RISPOSTA NORMATIVA**

La corruzione in Italia risulta essere un fenomeno diffuso ed alquanto radicato, soprattutto in talune parti della Nazione.

Oltre agli ingenti costi economici di tipo “diretto” che ciò comporta, la corruzione è alla base di fenomeni che incidono negativamente sul sistema economico e sociale del nostro Paese come la perdita di competitività, l’allontanamento degli investitori internazionali, la delegittimazione delle Istituzioni, ed un generale degrado del vivere civile oltre, chiaramente, all’inefficienza dell’apparato amministrativo che ne viene colpito e che, per conseguenza non è in grado di esprimere al meglio le potenzialità intrinseche ed aiutare il processo di evoluzione della società e dell’economia nazionale. La situazione dell’epidemia da Covid-19, che si sta prolungando da due anni, ha reso la condizione socio-economica più complessa e difficile, per cui è difficile stimare come questo possa aver influito sui fenomeni corruttivi anche se, a livello locale, la percezione è che il rallentamento delle attività economiche possa aver contenuto l’espressione del fenomeno corruttivo, a differenza di quanto occorso invece a livello nazionale con l’alleggerimento procedurale e dei controlli derivante dalla condizione emergenziale e dal ricorso agli strumenti commissariali collegati.

L’Italia, a differenza dei principali Paesi europei, non aveva una legislazione ed un programma anticorruzione coordinato ed efficace, che fu adottata per la prima volta con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che affronta il fenomeno della corruzione sia attraverso l’approccio repressivo (intervenendo sul Libro II, Tit. II del Codice Penale – Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione – aumentando le pene previste, ridefinendo il reato di concussione e prevedendo nuovi reati contro la Pubblica Amministrazione) sia soprattutto attraverso un approccio preventivo, considerato strategico ai fini del contrasto i tali fenomeni.

In quest’ottica, la Legge n. 190/2012, ha introdotto un nuovo concetto di corruzione, inteso in un senso più ampio di quello meramente penale, comprensivo non solo dell’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, ma anche di tutte quelle situazioni in cui si realizzi una distorsione dell’azione amministrativa dovuta all’uso a fini privati, o comunque non nell’interesse generale, delle funzioni pubbliche attribuite, in contrasto con i principi di trasparenza, correttezza e imparzialità cui l’azione pubblica deve costantemente ispirarsi.

## **2) LA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N. 190: CONTENUTI FONDAMENTALI**

Per prevenire la corruzione ed i cd. fenomeni di “cattiva amministrazione” la Legge n. 190/2012 prevede una serie di misure organizzative e di strumenti che interessano sia il livello nazionale che quello locale.

In particolare, la legge *de quo* ha, in primo luogo, individuato una Autorità Anticorruzione a livello nazionale ed in secondo luogo ha previsto la presenza di un soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni Amministrazione Pubblica, sia centrale che territoriale.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione è stata originariamente individuata nella CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche istituita dal D.Lgs. n. 150/2009).

Con il D.L. n. 90/2014, convertito con L. n. 114/2014, che ha, tra l’altro, soppresso anche l’AVCP, tutte le competenze in materia sono state trasferite all’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) la cui missione istituzionale “può essere individuata nella prevenzione della corruzione nell’ambito delle Amministrazioni Pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l’attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della Pubblica Amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione. In altre parole la chiave dell’attività dell’ANAC, nella visione attualmente espressa, è quella di vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell’ambito delle Amministrazioni e al contempo aumentare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra l’altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della Pubblica Amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese, e senza esser capace di realizzare invece una efficace azione di contrasto ai fenomeni corruttivi.

A livello locale, la Legge n. 190/12 ha previsto che tutte le Amministrazioni Pubbliche e gli Enti Territoriali debbano individuare, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio (o comunque nei soggetti a questi assimilati, ove trattasi di Enti privi della dirigenza come il Comune di Pomarance), il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Negli Enti Locali in particolare è la stessa Legge n. 190/12 ad individuare il Responsabile nella figura peculiare del Segretario Comunale, salva diversa e motivata determinazione legata a questioni organizzative ed aziendali, o ad esigenze specifiche, interne all’Ente

Il ruolo che il Legislatore ha voluto attribuire al Responsabile della prevenzione della corruzione è certamente un ruolo estremamente delicato e complesso, tanto più in Enti di dimensioni minori quali gli Enti Locali più piccoli e meno strutturati, con un numero di unità di personale più ridotto.

Al Responsabile vengono, infatti, attribuiti i seguenti compiti:

- a) proporre, entro il 31 gennaio di ogni anno, all'organo di indirizzo politico l'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione);
- b) definire, entro il 31 gennaio di ogni anno, le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- c) verificare l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano;
- d) proporre la modifica del Piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione dell'Ente o nell'attività dell'Amministrazione interessata;
- e) verificare, d'intesa con il Dirigente/Responsabile competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano tentati e/o commessi reati di corruzione, ove non sia prevista la deroga come per gli Enti di minori dimensioni;
- f) pubblicare ogni anno, sul sito web dell'Amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e trasmettere la medesima all'organo di indirizzo;
- g) riferire, nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il Dirigente/Responsabile lo ritenga opportuno, sull'attività svolta.

Alle diversificate articolazioni dei soggetti coinvolti (livello nazionale e livello periferico) la Legge n. 190/2012 fa corrispondere altrettanti livelli documentali.

Se, infatti, a livello nazionale, all'Autorità Nazionale Anticorruzione viene demandata l'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri), a livello periferico la legge impone all'organo di indirizzo politico di ciascun Ente l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione su proposta, come accennato, del Responsabile della funzione.

### **3) QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

Il sistema della prevenzione della corruzione e della trasparenza introdotto nel 2012 con la Legge n. 190 è ad oggi regolato dal seguente quadro normativo di riferimento:

Legge n. 114/2014 (D.L. n. 90/2014) – (poteri attribuiti ad ANAC);

D.Lgs. n. 33/2013 (obblighi di trasparenza e disposizioni in materia di “accesso civico”);

D.Lgs. n. 39/2013 (incompatibilità ed inconferibilità di incarichi pubblici);

D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

Legge n. 124/2015 (legge delega Madia per completare la normativa anticorruzione e semplificare la normativa sulla trasparenza);

D.Lgs. n. 97/2016 (FOIA) (modifiche alla Legge n. 190/2012 ed al D.Lgs. n. 33/2013);

D.Lgs. n.101/2018 (che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. n.196/2003 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 94/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) RGPD).

In particolare, con l’approvazione del Decreto Legislativo 25/5/2016 n. 97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (cd. FOIA) sono state apportate importanti modifiche al D.Lgs. n. 33/2013 prevedendo, tra l’altro, l’abrogazione dell’obbligo di predisporre un autonomo Piano per la Trasparenza che andrà a costituire, pertanto, una specifica sezione del presente PTPC.

### **4) IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEL COMUNE DI POMARANACE**

La Legge n. 190 del 2012 prevede che il Segretario Comunale possa essere indicato come Responsabile della Prevenzione della Corruzione. In caso di assenza o impedimento del Segretario Comunale, il Sindaco adotta specifico atto di nomina del sostituto oppure, nel medesimo atto di nomina del Segretario Comunale, individua il soggetto che svolge le indicate funzioni ove il Segretario Comunale non sia presente per qualunque causa.

## 5) **PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE NELLA SUA ORIGINARIA FORMULAZIONE**

Con Deliberazione n. 72 in data 11 settembre 2013 la CIVIT (Commissione Indipendente per la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche) in qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il primo Piano Nazionale Anticorruzione e negli anni ne sono seguiti altri.

In particolare, a partire da tale documento sono stati dettagliati i cd. "contenuti minimi" che i Piani Triennali delle singole Amministrazioni devono contenere e tra i quali risaltano l'individuazione delle attività più facilmente oggetto di fenomeni corruttivi, come quelle citate nella stessa Legge n. 190: le autorizzazioni o concessioni, la scelta del contraente nell'affidamento di lavori, forniture e servizi, la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, i concorsi per l'assunzione del personale.

Il PNA 2013 ha previsto, inoltre, come presso ciascuna P.A. debbano essere adottati specifici sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio (ove possibile e compatibilmente con la struttura dei singoli Enti), misure per assicurare l'adeguata tutela dei cosiddetti "whistleblowers", ovvero i dipendenti che effettuano segnalazioni di illeciti, obblighi di astensione in caso di conflitto di interesse dei soggetti apicali e discipline specifiche in materia di conferimento di incarichi di vertice in caso di particolari attività o incarichi precedentemente ricoperti per evitare fenomeni di "pantouflage-revolving doors".

## 6) **AGGIORNAMENTO 2015 DEL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

Con Determinazione n. 12 in data 28 ottobre 2015 l'ANAC ha reso noto l'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione varato nel 2013.

In particolare, l'Autorità è pervenuta all'aggiornamento in questione da un lato sulla scorta dei significativi interventi normativi attuati dal D.L. n. 90/2014 proprio sul ruolo e sulle competenze dell'Autorità stessa dall'altro alla luce delle risultanze:

- a) della valutazione condotta sui PTPC di un campione di 1911 amministrazioni;
- b) della "Giornata nazionale di incontro con i Responsabili della prevenzione della corruzione in servizio presso le pubbliche amministrazioni" tenutasi a Roma il 14 luglio 2015.

Il documento dedica un ampio spazio alle criticità riscontrate nei Piani delle Pubbliche Amministrazioni riconoscendo che molti dei problemi di predisposizione riscontrati possono essere derivati anche dalla rigidità dei modelli proposti nel PNA che hanno preteso di definire come "obbligatori" metodi e classificazioni che non potevano interpretare e ricomprendere tutto il

complesso universo delle Pubbliche Amministrazioni medesime e che, conseguentemente, hanno introdotto un ulteriore elemento di rigidità in un ambito che ha preferito “adempiere comunque” piuttosto che analizzare e condividere.

Al riguardo, nell’Aggiornamento è la stessa ANAC a rilevare che “gran parte delle Amministrazioni ha applicato in modo troppo meccanico la metodologia presentata nell’allegato 5 del PNA”.

Proseguendo nell’analisi dell’Aggiornamento al Piano, l’Autorità mette espressamente in evidenza una limitata capacità delle Amministrazioni, emersa dall’analisi dei PTPC, di andare “oltre l’analisi delle aree di rischio definite obbligatorie”

In tale prospettiva, secondo ANAC, “è utile chiarire che vi sono attività in gran parte delle Amministrazioni ed Enti, a prescindere dalla tipologia e dal comparto, che (...) sono riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi”.

Tali aree, secondo ANAC, (identificabili in quelle in cui vengono svolte attività di gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, di controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, di incarichi e nomine, di affari legali e contenzioso) andrebbero aggiunte a quelle precedentemente indicate come aree obbligatorie” e definite “aree generali” alle quali ciascuna amministrazione dovrebbe aggiungere propri ambiti di attività peculiari da definire “aree di rischio specifiche”.

L’Autorità prosegue focalizzando ulteriormente l’attenzione sulla nozione di “corruzione in senso ampio”, da ritenersi “coincidente con la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (...) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”.

Particolarmente rilevante è l’attenzione riservata dall’Autorità al ruolo degli organi di indirizzo nella prevenzione della corruzione.

L’ANAC mette, infatti, in risalto la circostanza per cui “una ragione della scarsa qualità dei PTPC e della insufficiente individuazione delle misure di prevenzione è, senza dubbio, il ridotto coinvolgimento dei componenti degli organi di indirizzo della “politica in senso ampio” e si spinge ad individuare espressamente tra gli obiettivi dell’Aggiornamento quello di “suggerire soluzioni che portino alla piena consapevolezza e condivisione degli obiettivi della lotta alla corruzione e delle misure organizzative necessarie”.

Anche in tale prospettiva, in mancanza di una “accurata disciplina del processo di formazione del PTPC che imponga una consapevole partecipazione degli organi di indirizzo” e nelle more del decreto delegato previsto dall’articolo 7 della L. n. 124/2015, l’Autorità raccomanda “alle Amministrazioni

ed agli Enti di prevedere, con apposite procedure, la più larga condivisione delle misure, sia nella fase dell'individuazione, sia in quella dell'attuazione. In fase di adozione, ad esempio, può essere utile prevedere un doppio passaggio: l'approvazione di un primo schema di PTPC e, successivamente, del PTPC definitivo. Per gli Enti territoriali, caratterizzati dalla presenza di due organi di indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) ed uno esecutivo (la Giunta), è utile l'approvazione da parte dell'Assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC, mentre l'organo esecutivo resta competente all'adozione finale. In questo modo l'organo esecutivo (...) avrebbe più occasioni di esaminare e condividere il contenuto del PTPC”.

In ultimo, ma non da ultimo, il documento di ANAC si sofferma su quelle che vengono definite “correzioni di rotta” su alcune fasi del processo di gestione del rischio di corruzione arrivando ad individuare fondamentalmente tre fasi nell'ambito di un sistema di ampio coinvolgimento nell'ambito del quale l'analisi del rischio e le misure in essa contenute non derivino da un lavoro solitario del Responsabile della prevenzione:

- 1) analisi del contesto, sia esterno che interno;
- 2) valutazione del rischio;
- 3) trattamento del rischio finalizzato alla definizione di misure.

## **7) IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2016**

Con Delibera n. 831 in data 3 agosto 2016 il Consiglio di ANAC ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016: si tratta del primo predisposto ed adottato da ANAC stessa ai sensi dell'art. 19 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni.

In via preliminare, con riferimento alla natura del Piano, nel testo si chiarisce sin da subito che “il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le Amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione. Si tratta di un modello che contempera l'esigenza di uniformità nel perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione con l'autonomia organizzativa, spesso costituzionalmente garantita, delle Amministrazioni nel definire esse stesse i caratteri della propria organizzazione e, all'interno di essa, le misure organizzative necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati”.



Ciò premesso, deve osservarsi in via preliminare che il PNA 2016 presenta una impostazione diversa rispetto al precedente del 2013. E ciò in quanto sia nella parte generale che nella parte speciale l’Autorità ha scelto di svolgere approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su quelli già trattati in precedenza.

Venendo brevemente alla struttura del documento, il PNA è diviso in una prima parte generale, che affronta il tema della predisposizione di misure anticorruzione all’interno di tutte le Pubbliche Amministrazioni e nei confronti dei soggetti privati da esse controllati ed una seconda parte che affronta il tema della corruzione in ambienti specifici in particolare: Comuni, Città metropolitane, Ordini e Collegi professionali, Istituzioni scolastiche, Tutela e valorizzazione dei Beni Culturali, Governo del Territorio, Sanità.

Inoltre, il PNA si prefigge gli obiettivi di:

- 1) rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione quali soggetti titolari del potere di predisposizione e proposta del PTPC all’organo di indirizzo;
- 2) coinvolgere maggiormente gli organi di indirizzo nella formazione ed attuazione dei Piani così come gli Organismi Indipendenti di Valutazione;
- 3) semplificare le attività delle Amministrazioni nella materia ad esempio unificando in un solo strumento il PTPC ed il PTTI e prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle Amministrazioni.

Con riferimento, infine, alle misure di prevenzione, il Piano si limita ad indicarne le categorie, lasciandone la specifica individuazione alle singole Amministrazioni. Si tratta di misure di prevenzione oggettiva che mirano, attraverso soluzioni organizzative, a ridurre ogni spazio possibile all’azione di interessi particolari volti all’improprio condizionamento delle decisioni pubbliche e di misure di prevenzione soggettiva che mirano a garantire la posizione di imparzialità del funzionario pubblico che partecipa, nei diversi modi previsti dall’ordinamento (adozione di atti di indirizzo, adozione di atti di gestione, compimento di attività istruttorie a favore degli uni e degli altri) ad una decisione amministrativa.

## **8) L’AGGIORNAMENTO 2017 AL PNA**

Nel corso dell’anno 2017 l’ANAC, in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, ha svolto un’analisi dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPC) riferiti al triennio 2017–2019 al fine di identificare le principali criticità incontrate dalle amministrazioni nella loro elaborazione e di migliorare il proprio supporto nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti cui si applica la normativa.

L'analisi ha evidenziato, in estrema sintesi, i seguenti risultati:

- a) una crescita nel tempo del numero delle Amministrazioni che adottano e pubblicano il PTPC;
- b) un miglioramento della capacità delle Amministrazioni di predisporre i propri PTPC anche se permangono diverse criticità in particolare nelle fasi del processo di gestione del rischio;
- c) uno scarso coordinamento del PTPC con gli altri strumenti di programmazione adottati dalle Amministrazioni.

Con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 l'ANAC ha approvato in via definitiva l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione: l'Autorità ha ritenuto opportuno concentrare l'aggiornamento in questione su alcune Amministrazioni caratterizzate da notevoli peculiarità organizzative e funzionali come le Autorità di sistema portuale, i Commissari Straordinari e le Istituzioni Universitarie.

## **9) L'AGGIORNAMENTO 2018 AL PNA**

Anche nel corso dell'anno 2018 l'ANAC, in collaborazione con l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", ha effettuato un monitoraggio su due diverse edizioni dei PTPC relativi ai trienni 2015-2017 e 2017-2019 al fine di analizzare l'evoluzione della qualità dei Piani e di identificare le criticità incontrate dalle Amministrazioni nella loro stesura.

L'analisi ha evidenziato i seguenti risultati:

- a) un complessivo miglioramento del processo di predisposizione dei PTPC;
- b) un aumento della presenza e della qualità della mappatura dei processi delle aree definite come "obbligatorie" nel PNA 2013 ed una permanenza di criticità nella mappatura delle aree di rischio cd. "ulteriori" (ora "specifiche");
- c) permanenza, nella fase di valutazione e ponderazione del rischio, delle criticità già segnalate nell'Aggiornamento 2015 del PNA.

Con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 l'ANAC ha approvato in via definitiva l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione. In particolare l'Aggiornamento risulta suddiviso in:

- una parte "generale" che fornisce indicazioni valide per tutte le Amministrazioni tenute ad adottare i Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT);

- una parte “speciale” – Approfondimenti che quest’anno riguarda Agenzie fiscali, procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione, gestione dei rifiuti, semplificazione per i piccoli Comuni.

Scendendo nel dettaglio e per quanto maggiormente interessa, in tale documento ANAC ha affrontato le seguenti tematiche:

#### 1) RPCT

Per ANAC “è di estremo rilievo valorizzare i rapporti con i RPCT. Ciò in quanto il RPCT è una figura chiave nelle Amministrazioni e negli Enti per assicurare effettività al sistema di prevenzione della corruzione come declinato nella L. 190/2012”.

Al riguardo ANAC rammenta che le modalità di interlocuzione con i RPCT sono state definite con il Regolamento approvato con Delibera 29 marzo 2017 n. 330.

#### 2) Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679).

Capitolo interessante del nuovo PNA è quello relativo al Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (RGDP) entrato in vigore il 25 maggio 2018 e al D.Lgs. n. 101 del 2018 che ha adeguato il Codice della privacy.

L’ANAC mette in evidenza che il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato, restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, occorre che le PA, prima di mettere a disposizione sui siti istituzionali documenti contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs. n. 33 del 2013 o in altre normative preveda l’obbligo di pubblicazione.

Pubblicazione che deve, comunque, avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti nell’articolo 5 del Regolamento 2016/679: adeguatezza, pertinenza, minimizzazione dei dati, esattezza, aggiornamento. Le Amministrazioni sono tenute a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Importante è anche il rapporto tra RPCT e Responsabile della protezione dei dati (RPD), figura introdotta dal Regolamento UE: mentre il primo è scelto fra personale interno alle Amministrazioni, il secondo può essere individuato in una professionalità interna all’ente o assolvere i suoi compiti in base ad un contratto di servizio stipulato con una persona fisica o giuridica esterna.

Qualora il RPD sia individuato fra soggetti interni, l’ANAC ritiene che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere col RPCT in quanto la sovrapposizione dei due ruoli può rischiare di limitare

l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT.

### 3) Altre indicazioni operative

Sui codici di comportamento ANAC comunica che le specifiche Linee guida saranno emanate nei primi mesi del 2019 per cui le Amministrazioni potranno procedere alla adozione dei nuovi PTPC 2019/2021 senza dover contestualmente lavorare al nuovo Codice.

Per quanto concerne il cd. "pantouflage" ovvero il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, ANAC rammenta che l'intervento dell'Autorità si esplica in termini sia di vigilanza che di funzione consultiva.

Per quanto infine concerne la rotazione del personale, rimessa alla autonoma programmazione delle Amministrazioni in modo da adattarla alla concreta situazione della organizzazione degli uffici, l'ANAC sottolinea che la misura, anche quando prevista nel PTPC, non viene concretamente attuata né sono adottate misure alternative. Al riguardo, ANAC rinnova la raccomandazione ad osservare una maggiore attenzione sia nella programmazione della misura, da effettuare nel PTPC, sia nell'applicazione concreta della stessa.

### 4) Le semplificazioni per i piccoli Comuni

L'ANAC propone alcune modalità semplificate di applicazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti riservandone alcuni a quelli con popolazione inferiore ai 5.000 aggiuntive a quelle inserite nel PNA 2016.

Una delle semplificazioni proposte consiste nella possibilità di assolvere agli obblighi di trasparenza anche mediante un collegamento ipertestuale ad altro sito istituzionale ove i dati e le informazioni siano già rese disponibili come nel caso dei Comuni aderenti ad un Unione o ad una Centrale Unica di Committenza.

Relativamente alla difficoltà di assicurare la tempestiva pubblicazione dei documenti ed il loro costante aggiornamento, l'ANAC riconosce ai piccoli Comuni la possibilità di "interpretare il concetto di tempestività e fissare termini secondo principi di ragionevolezza e responsabilità, idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati". I termini vanno indicati nel PTPC sia per la data di pubblicazione che di aggiornamento "tendenzialmente non superiore al semestre".

Circa gli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione, i Comuni con meno di 15.000 abitanti possono pubblicare un organigramma semplificato, indicando uffici, responsabili, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica. Per gli elenchi dei provvedimenti amministrativi, possono pubblicare i corrispondenti atti in via integrale assicurando la tutela della riservatezza dei dati.

Nel caso di pubblicazione dei dati in tabelle, che spesso comporta una rielaborazione onerosa, i piccoli Comuni possono valutare altri schemi di pubblicazione, purché venga rispettato lo scopo della normativa volto a rendere facilmente e chiaramente accessibili i contenuti informativi.

## **10) L'AGGIORNAMENTO 2019 AL PNA**

Nel corso del 2019 l'ANAC, con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, ha ulteriormente rivisto il PNA per il triennio 2019-2021 rafforzando alcuni elementi già presenti nei precedenti PNA. In particolare considerato che nel tempo l'Autorità è dovuta tornare più volte sugli stessi temi, sia per adeguare gli indirizzi alle novità legislative, sia per tenere conto delle problematiche rilevate in sede consultiva e di vigilanza, per il PNA 2019-2021 il Consiglio dell'Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Si intendono, pertanto, attualmente superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati. Il PNA contiene rinvii continui a delibere dell'Autorità che, ove richiamate, si intendono parte integrante del PNA stesso. L'obiettivo è quello di rendere disponibile nel PNA uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione.

## **ANNI 2021 e 2022: EMERGENZA COVID-19 E DIFFERIMENTO DELLE SCADENZE ORDINARIE**

In considerazione della estrema particolarità che ha caratterizzato gli anni 2020 e 2021, con l'emergenza nazionale da pandemia da Covid-19, ANAC non ha proceduto ad introdurre particolari novità nella struttura dei Piani Anticorruzione delle Amministrazioni Pubbliche ma ha differito i termini di redazione del Piano stesso e della relazione al Piano. Tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con comunicato del 12 gennaio 2022e ha differito il termine ultimo per l'adozione e la pubblicazione del PTPCT al 30 aprile 2022.

Per le stesse motivazioni legate all'emergenza sanitaria e al fine di consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all'elaborazione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, il Consiglio dell'Autorità ha altresì deliberato per l'anno 2021 di differire alla

medesima data (31 marzo 2021) il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023.

## **11) LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (cd. “whistleblower”). LA DETERMINAZIONE ANAC N. 6 DEL 28 APRILE 2015 E LA LEGGE 30 NOVEMBRE 2017 N. 179**

Come accennato, la Legge n. 190 del 2012, introducendo l’art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001, ha posto norme di tutela del dipendente pubblico che “denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro”.

Successivamente, il D.L. n. 90/2014 ha espressamente individuato nell’ ANAC il soggetto destinatario delle segnalazioni in questione.

Al riguardo, l’Autorità ha avuto modo di rilevare che la normativa sopra meglio specificata “fornisce esclusivamente una protezione generale ed astratta: essa per più versi deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente, il quale –per effettuare la propria segnalazione– deve poter fare affidamento su una protezione effettiva ed efficace che gli eviti una esposizione a misure discriminatorie”: in tale prospettiva, l’Autorità ha altresì ritenuto di dover adottare un atto di carattere generale in materia, contenente “una disciplina pubblica, ufficiale, unitaria pensata per essere applicata da tutte le Pubbliche Amministrazioni”.

Conseguentemente a ciò in data 28 aprile 2015, a seguito di consultazione on line sul sito di ANAC, è stata approvata da quest’ultima la Determinazione n. 6 contenente “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. “whistleblower”).

Tale provvedimento viene espressamente richiamato da ANAC nel PNA 2016 (pag. 36) e la regolazione in esso contenuta viene “integralmente recepita” nel Piano medesimo.

Al riguardo, peraltro, l’Autorità si preoccupa di sottolineare “la necessità che la segnalazione, ovvero la denuncia, sia “in buona fede”: la segnalazione e’ effettuata nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione; l’istituto, quindi, non deve essere utilizzato per esigenze individuali, ma finalizzato a promuovere l’etica e l’integrità nella pubblica amministrazione”.

In data 30 novembre 2017 è stata approvata la Legge n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

La nuova legge, che si compone di tre articoli, ha come obiettivo principale quello di garantire una tutela adeguata ai lavoratori ed amplia la disciplina di cui alla legge Severino.

Nello specifico, le nuove norme modificano l'articolo 54 del Testo Unico del Pubblico Impiego stabilendo che il dipendente che segnala al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell'Ente o all'ANAC o, ancora, all'Autorità Giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere, per motivi collegati alla segnalazione, soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

La nuova disciplina prevede altresì che il dipendente sia reintegrato nel posto di lavoro in caso di licenziamento e che siano nulli tutti gli atti discriminatori o ritorsivi.

Ulteriori punti salienti della disciplina sono:

- a) la previsione di sanzioni per gli atti discriminatori;
- b) la segretezza dell'identità del denunciante;
- c) il cd. "blocco della tutela": le tutele accordate al segnalante non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del medesimo per i reati di calunnia o diffamazione o, comunque, per reati connessi con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- d) l'estensione della disciplina al settore privato;
- e) la giusta causa di rivelazione del segreto di ufficio: la nuova disciplina introduce, in relazione alle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nel settore pubblico o privato, come "giusta causa" di rivelazione del segreto d'ufficio professionale, scientifico e industriale, nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore, il perseguimento, da parte del dipendente che segnala illeciti, dell'interesse all'integrità delle amministrazioni alla prevenzione ed alla repressione delle malversazioni.

## **12) LA TUTELA DEI "WHISTLEBLOWERS" ALL'INTERNO DEL COMUNE DI POMARANCE**

Il Comune di Pomarance, già prima delle Linee Guida in materia dettate da ANAC e della Legge n. 179/2017, si era dotato di disposizioni in materia di tutela dei "whistleblowers" nell'ambito dei propri documenti generali in materia di anticorruzione e di comportamento dei pubblici dipendenti ed in particolare:

- a) all'interno dei Contenuti Operativi dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione approvati per i precedenti trienni;
- b) all'interno del Codice di Comportamento approvato sulla scorta del D.P.R. n. 62/2013 con deliberazione della Giunta Comunale n. 205 in data 16 dicembre 2013.

A seguito della emanazione delle Linee Guida succitate, il Comune di Pomarance, con deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 4 dicembre 2015, ha formalmente preso atto di tale documento approvato da ANAC ed ha ribadito che nei propri atti generali in tema di anticorruzione sono contenute precise misure a tutela dei dipendenti che segnalino illeciti.

In particolare, nel presente PTPCT le disposizioni in materia di tutela dei dipendenti che segnalino illeciti per il triennio di riferimento sono contenute al punto 8 della Sezione Terza (Piano di primo livello).



## **SEZIONE SECONDA**

### **CONTENUTI OPERATIVI DI BASE**

#### **1) OGGETTO E FINALITA' DEL PIANO**

Il Piano è finalizzato alla prevenzione e contrasto del fenomeno di corruzione assumendo una accezione di tale fenomeno più ampia rispetto al perimetro delle fattispecie di carattere penale di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione.

L'impianto del PTPCT e delle misure previste è tutto orientato a considerare quali oggetto di attenzione e prevenzione in generale tutte le rilevanti devianze dai parametri di legalità dell'azione amministrativa, guardata anche sotto un profilo sostanziale di efficienza, efficacia, economicità e speditezza.

In questo senso nel PTPCT la nozione di corruzione coincide con quella più ampia di "maladministration", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazione di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

Scendendo nel dettaglio, il Piano:

- 1) evidenzia ed analizza gli elementi del contesto esterno ed interno che possono favorire o costituire indicatori di potenziali rischi di corruzione o illegalità;
- 2) definisce le misure per la prevenzione della corruzione, in particolare per le attività a più elevato rischio di corruzione;
- 3) indica le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo altresì negli stessi settori, per quanto possibile stante la limitata dimensione della pianta organica dell'Ente, la rotazione delle posizioni di responsabilità;
- 4) detta le regole ed i vincoli organizzativi necessari per dare attuazione alle disposizioni dettate in materia di trasparenza.

In tale prospettiva, il Piano, attraverso un'analisi delle attività sensibili alla corruzione, sviluppa i seguenti contenuti:

MAPPATURA DEL RISCHIO;

GESTIONE DEL RISCHIO.

La MAPPATURA DEL RISCHIO comprende:

- IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO;
- LA COLLOCAZIONE NELL'AMBITO DI CIASCUNA AREA DI RISCHIO DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' DELL'ENTE;
- L'INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI DANNOSI CORRELATI A CIASCUNA AREA DI RISCHIO E PROCESSO;
- LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN RELAZIONE ALLA PROBABILITA' ED IMPATTO DELL'EVENTO DANNOSO.

La GESTIONE DEL RISCHIO comprende:

- L'INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI E MISURE DI CONTRASTO DEI RISCHI (CONTROMISURE);
- L'ASSOCIAZIONE DELLE CONTROMISURE RIFERITE ALLE AREE DI RISCHIO E AI PROCESSI;
- L'INDICAZIONE DEI RESPONSABILI DELL'ORGANIZZAZIONE ED ADOZIONE DELLE CONTROMISURE;
- LA DEFINIZIONE DELLE LINEE DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO.

Va comunque evidenziato che la redazione del Piano Anticorruzione costituisce un'attività "in progress" che non può dirsi compiuta e completata una volta per tutte: sotto i profili sia dell'analisi che dell'attuazione è necessario assicurare un costante monitoraggio dell'appropriatezza ed esaustività delle attività compiute ed attuare l'evoluzione necessaria del Piano ai fini della sua più ampia efficacia.

## 2) ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Come più volte precisato da ANAC, fondamentale passaggio del processo di gestione del rischio è l'analisi del contesto "esterno" che ha come obiettivo quello di "evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Amministrazione o l'Ente opera, con riferimento, ad esempio a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno".

Al riguardo, la stessa ANAC, in sede di aggiornamento al PNA 2015, ha ritenuto tale sezione assolutamente carente ed inadeguata per la maggior parte dei Piani Triennali analizzati dalla Autorità medesima a fini di monitoraggio. E ciò soprattutto a fronte di assetti organizzativi e gestionali che spesso non consentono, soprattutto negli Enti Locali di piccole e piccolissime dimensioni, di affrontare tale aspetto con le necessarie competenze e professionalità.

In tale prospettiva, nell'ambito del PNA 2016, e, più precisamente, all'interno della parte speciale dedicata ai "piccoli Comuni" (con ciò intendendosi i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti), l'Autorità suggerisce a tali Enti, in una prospettiva di semplificazione, di "avvalersi del supporto tecnico ed informativo delle Prefetture (...) per i dati relativi al contesto esterno e di una prima analisi degli stessi (...)".

In aderenza a quanto suggerito da ANAC, con nota prot. n. 6082 in data 29 settembre 2016, avente ad oggetto "Predisposizione P.T.P.C. 2017-2019 del Comune di Pomarance. Richiesta supporto tecnico ed informativo ai fini della "analisi del contesto esterno", l'allora Responsabile per la prevenzione della corruzione Segretario Generale ha richiesto alla Prefettura di Pisa Area II Raccordo con gli enti locali di "fornire tale supporto conoscitivo attraverso la comunicazione a questo comune di qualsivoglia dato e/o informazione ritenuti adeguati per consentire l'effettuazione di una corretta "analisi del contesto esterno" in una dimensione di carattere provinciale (...). E ciò con le modalità e gli strumenti che (saranno ritenuti) quelli maggiormente efficaci e consoni al dettato normativo della Legge n. 190/2012 ed aderenti alle indicazioni fornite al riguardo da ANAC". In seguito, non essendovi stati sostanziali cambiamenti nel contesto socio-economico di riferimento, e dato il costante e pressoché quotidiano contatto con la Prefettura UTG di Pisa, i medesimi dati e le stesse informazioni sono state acquisite costantemente grazie anche alla interazione istituzionale con le Forze di Polizia e con i soggetti esercenti attività di Pubblica Sicurezza.

Ciò premesso, si rileva che le periodiche Relazioni del Governo sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata costituiscono certamente un elemento conoscitivo fondamentale per individuare lo "scenario" entro cui collocare la realtà operativa dell'Ente. Le menzionate Relazioni sinteticamente delineano la Toscana, ed il territorio di competenza del Comune di Pomarance, come un ambito contraddistinto da una realtà

economica florida che favorisce la penetrazione tanto delle organizzazioni criminali di tipo mafioso autoctone che di quelle straniere. Negli anni più recenti tali analisi sono venute a mancare per ragioni legate all'emergenza pandemica da Covid-19. Si rileva comunque un generalizzato peggioramento delle condizioni socio-economiche, comunque meno accentuato in realtà come quella di Pomarance.

### **3) ANALISI DEL CONTESTO INTERNO**

Relativamente al contesto interno ovvero agli aspetti organizzativi e di gestione operativa che possono influenzare la sensibilità della struttura al rischio corruzione, è possibile affermare che l'attuale assetto organizzativo dell'Ente e l'odierna distribuzione delle competenze si sono dimostrati sino ad oggi più che adeguati a prevenire il rischio corruzione: la suddivisione per macro-unità organizzative (Settori) e le loro articolazioni interne in Uffici non hanno, infatti, rivelato significative criticità o particolari "anelli deboli". Inoltre stante la limitata dimensione della struttura organizzativa e il confronto costante e quotidiano tra il Segretario Generale/Vice Segretario facente funzioni, le posizioni apicali, i dipendenti ed i vertici politici, la circolazione delle informazioni, dei dati e delle notizie limitano fortemente la possibilità di manifestarsi di fenomeni di illegalità data dai numerosi, costanti e multi-livello processi, anche informali, di controllo e vigilanza.

Ad oggi (marzo2021) non si segnalano all'interno del Comune di Pomarance:

- 1) presenza di fenomeni di corruzione e di cattiva gestione rilevati da sentenze;
- 2) segnalazioni qualificate di fenomeni di corruzione e di cattiva gestione;
- 3) condanne penali di amministratori, del Segretario Generale, dei Direttori di Settore e dei dipendenti per reati contro la P.A.;
- 4) procedimenti penali in corso a carico di amministratori, del Segretario Generale, dei Direttori di Settore e dei dipendenti per reati contro la P.A.;
- 5) sanzioni disciplinari irrogate in relazione al legame con procedimenti penali;
- 6) procedimenti disciplinari in corso in relazione a legami con procedimenti penali;
- 7) altri elementi anche informali che facciano pensare alla presenza od alla concretizzazione di fenomeni di maladministration.

#### **4) SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITA' ANTICORRUZIONE NEL COMUNE DI POMARANCE**

- a) **RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE:** Segretario Generale dell'Ente/Vicesegretario facente funzioni: svolge i compiti attribuiti dalla legge, dal P.N.A. e dal P.T.P.C. dell' Ente. In particolare, elabora la proposta di P.T.P.C. ed i suoi aggiornamenti e ne verifica l'attuazione e l'idoneità;
- b) **CONSIGLIO COMUNALE** in carica: esprime gli indirizzi operativi generali per l'attività di prevenzione della corruzione e per l'attività di controllo in generale;
- c) **GIUNTA COMUNALE** in carica: organo di indirizzo politico-amministrativo: adotta il P.T.P.C. e i successivi aggiornamenti annuali a scorrimento;
- d) **RESPONSABILE AGGIORNAMENTO DATI STAZIONI APPALTANTI (RASA):** Dott.ssa Eleonora BURCHIANTI Direttore del Settore Affari Generali (nominativo già risultante su sito istituzionale ANAC): assicura l'inserimento e l'aggiornamento dei dati della stazione appaltante all'interno della Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);
- e) **NUCLEO DI VALUTAZIONE** (Dott. Arturo BIANCO nominato con Decreto Sindacale n. 18 del 28 settembre 2018: provvede ai compiti di propria competenza;
- f) **DIPENDENTI DELL'ENTE** (compresi i Direttori di Settore): partecipano ai processi di gestione dei rischi, osservano le misure contenute nel P.T.P.C., segnalano le situazioni di illecito al proprio Direttore di Settore o al Responsabile Anticorruzione;
- g) **COLLABORATORI DELL'ENTE:** osservano le misure contenute nel P.T.P.C. e nel Codice di Comportamento dei dipendenti e segnalano le situazioni di illecito al Direttore di Settore di riferimento o al Responsabile Anticorruzione;
- h) **SOGGETTI RESPONSABILI PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DEL COMUNE DI POMARANCE:** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dall'articolo 10 del D.Lgs. n. 97/2016 i Direttori di Settore, ciascuno per la parte di propria competenza:

individuano i dati, le informazioni, gli atti che devono essere pubblicati sul sito istituzionale secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e provvedono alla loro pubblicazione con il supporto dei propri dipendenti e dell'addetto incaricato dell'accessibilità informatica del sito web dell'Ente per la pubblicazione. Per i dati relativi agli organi di indirizzo politico-amministrativo la responsabilità della pubblicazione è dell'Ufficio di Segreteria, inquadrato nel Settore Affari Generali, che dovrà raccogliere le informazioni necessarie direttamente dalle figure individuate dalla normativa. L'addetto incaricato della accessibilità informatica del sito web dell'Ente ha il compito di controllare la regolarità dei flussi informatici pervenuti dagli uffici preposti nonché la qualità dei dati oggetto di pubblicazione segnalando eventuali problematiche al Direttore del Settore Affari Generali.

## **5) PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO E MODALITA' DI COINVOLGIMENTO DELLA STRUTTURA**

Come ben evidenziato dall'Autorità in sede di Aggiornamento del PNA 2013, “il coinvolgimento di tutto il personale in servizio (...) è decisivo per la qualità del PTPC e delle relative misure, così come un'ampia condivisione dell'obiettivo di fondo della lotta alla corruzione e dei valori che sono alla base del Codice di comportamento dell'Amministrazione”.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, anche per il tramite dei Direttori di Settore, ha posto in essere, nel contatto quotidiano con le parti della struttura amministrativa e con i dipendenti, tutte le possibili iniziative (in presenza di risorse pressoché inesistenti e della impossibilità di dotarsi di una qualsivoglia struttura di supporto ancorché minimale e considerando la peculiarità dell'anno pandemico con personale in attività lavorativa anche secondo i modelli dello smart working e con iniziative volte a limitare le possibili occasioni di contagio da contatto diretto) per “far passare il messaggio” che la predisposizione del PTPCT e l'applicazione delle disposizioni anticorruzione non sono incombenze esclusive del Responsabile medesimo e che è assolutamente necessaria una fattiva partecipazione dei Direttori di Settore i quali, peraltro, sono pienamente coinvolti e responsabilizzati dall'espresso dettato normativo, e dei dipendenti comunali ad ogni livello.

Del pari è compito non solo del Responsabile Anticorruzione, ma anche, e soprattutto, dei Direttori di Settore determinare il massimo coinvolgimento e la fattiva partecipazione dei propri dipendenti all'attività di prevenzione in questione. E ciò anche in considerazione della importanza delle disposizioni sotto il profilo del recupero di immagine e credibilità dell'impiegato pubblico.

Con Deliberazione n. 7 in data 29 gennaio 2019 il Consiglio Comunale di Pomarance ha dettato gli indirizzi operativi per la predisposizione e l'adozione del Piano.

## **6) “PIANO DI PRIMO LIVELLO”**

Nei PTPC predisposti negli anni precedenti e prima che fosse avviata l'attività di mappatura per tutti i processi dell'Ente, si è proceduto a strutturare il Piano in questione effettuando le seguenti attività:

- 1) INDIVIDUAZIONE AREE DI RISCHIO;
- 2) ENUCLEAZIONE DEI RISCHI PREVEDIBILI (minacce);
- 3) ENUCLEAZIONE DELLE CONTROMISURE (azioni di contrasto).

In tale prospettiva, sono state individuate attività a rischio di corruzione per tutte le articolazioni organizzative dell'Ente (cd. Aree di rischio "general") ed attività a rischio di corruzione per specifiche articolazioni organizzative dell'Ente (cd. Aree di rischio "specifiche").

In particolare, l'individuazione delle aree di rischio è stata effettuata sulla base di un'analisi delle attività dell'Ente, delle esperienze rilevate nei singoli Settori, dal confronto con realtà locali analoghe, degli esiti della attività di controllo ed in generale tenendo conto di una serie di indici che potessero denotare una maggiore esposizione ai rischi di deviazione corruttiva (es. impatto economico delle attività, ampiezza della discrezionalità, rilevanza esterna, etc.).

Successivamente, è stato stilato un "registro dei rischi", è stata effettuata una valutazione di ciascuno dei rischi individuati (con attribuzione di un "indice di rischio") e sono state individuate una serie di "contromisure".

Anche per la predisposizione del registro dei rischi (definiti anche "minacce") si è optato per la soluzione di tentare di catalogare in un elenco le innumerevoli e disparate ipotesi che possono in concreto verificarsi nell'ambito delle varie attività al fine di assicurare, per quanto possibile, unitarietà di impostazione e di approccio.

La metodologia è stata, infine, utilizzata anche per la catalogazione in elenco delle contromisure ovvero delle azioni di contrasto del fenomeno corruttivo.

Pertanto, molte delle azioni sono già prefigurate in specifici strumenti normativi e pertanto obbligatorie: il legislatore ha, infatti, inserito la disciplina delle azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno corruttivo in un quadro più ampio che prevede una specie di "rete", composta ed maglie sempre più strette, di attività, vincoli ed obblighi preordinati a creare un ambiente sfavorevole ai fenomeni di deviazione.

Ciò premesso, si è infine provveduto ad attribuire a ciascuna delle attività individuate un indice di rischio, ottenuto dal prodotto della probabilità di accadimento e dell'impatto dell'accadimento di tutti i rischi prevedibili per quel tipo di attività, e ad associare a ciascuna delle attività le contromisure attuate.

Per il triennio 2022–2024, pur a seguito della necessità pro futuro di completare la mappatura di tutti i processi dell’Ente che non è stato possibile completare nel 2021 anche a causa degli incombenti della pandemia si è, comunque, ritenuto di conservare l’impostazione originaria appena descritta come cd. “Piano di primo livello” in quanto esso si è comunque rivelato efficace e capace di contrastare il rischio del fenomeno corruttivo. Si è quindi concentrata l’attenzione su procedure e rischi specifici che possono effettivamente essere controllati in Enti di dimensioni minori specie in periodo di emergenza nazionale da Covid-19, senza incidere negativamente sulla reale funzionalità del Comune.

Si è, infatti, valutato che tale quadro possa avere una valenza riassuntiva ed al contempo di “chiusura” in quanto le azioni di contrasto indicate sono da intendersi in ogni caso dovute anche per gli eventuali processi o attività, comunque riconducibili alle singole aree di rischio, non completamente o non sufficientemente mappati e trattati.

Inoltre con tale quadro si fornisce un riferimento interpretativo e un insieme di azioni obbligatorie valide in generale per tutti i processi e le attività di facile lettura ed immediata comprensione sia per la struttura organizzativa che per gli stakeholders ed i cittadini.

Il quadro generale appena descritto è contenuto nell’ALLEGATO A al presente PTPCT.

## **7) MAPPATURA DEI PROCESSI (cd. “PIANO DI SECONDO LIVELLO”)**

Nel corso dell’anno 2021 è proseguita la predisposizione della cd. “mappatura dei processi” su tutte le attività svolte dall’Ente, avviata dall’anno 2017, che costituisce, come appare evidente, un adempimento estremamente complesso sia in termini di tempo che di risorse umane da dedicarvi. E ciò soprattutto in considerazione del fatto che, come già evidenziato, il Comune di Pomarance non dispone di alcun ufficio che coadiuvi il RPCT in tutti gli adempimenti anticorruzione ed a maggior ragione in periodi di emergenza nazionale pandemica. In questa ottica si stima che la maggior parte dei processi potrebbero essere tracciati entro l’anno 2024.

### **SEZIONE TERZA**

#### **PIANO DI PRIMO LIVELLO**

##### **1) INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ PIU’ A RISCHIO DI CORRUZIONE PER TUTTE LE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DELL’ENTE (AREE DI RISCHIO GENERALI)**



Il Comune di Pomarance risulta ad oggi suddiviso in più unità organizzative, alcune delle quali denominate Settori o Servizi Autonomi, con a capo un soggetto (titolare di Posizione Organizzativa) denominato Direttore del Settore ed in particolare:

- 1) Settore Affari Generali;
- 2) Settore Bilancio e Finanze;
- 3) Settore Gestione del Territorio;
- 4) Settore Sviluppo e Promozione del Territorio, Comunicazione Istituzionale;
- 5) Settore Polizia Locale, Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale.

Ciascuno dei Settori risulta, a sua volta, ulteriormente articolato in sotto unità organizzative denominate Servizi e Uffici.

Ciò premesso, ed escluse come detto le competenze attualmente devolute in funzione associate alla Unione Montana Alta Val di Cecina, sono ritenute tipologie di attività ad elevato rischio di corruzione per tutte le articolazioni organizzative dell'Ente quelle che l'articolo 16 della L. n. 190/2012 ha, "di default", qualificato tali per tutte le Amministrazioni e quindi tutti i procedimenti di:

- a) carattere autorizzatorio;
- b) carattere concessorio;
- c) concessioni ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e ad enti pubblici o privati;
- d) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture;
- e) concorsi e selezioni per il reclutamento di personale (a tempo indeterminato e determinato) e per le progressioni in carriera;
- f) gestione beni demaniali e patrimoniali.

A tali tipologie di attività devono essere aggiunte ulteriori tipologie individuate dalla Autorità Anticorruzione.

Si tratta, nello specifico, delle attività di:

- a) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- b) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- c) incarichi e nomine;

- d) affari legali e contenzioso.

2) **INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' A PIU' ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE PER SPECIFICHE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DELL'ENTE (AREE DI RISCHIO SPECIFICHE)**

Oltre alle attività di cui alla precedente sezione del presente Piano, che vengono considerate ad elevato rischio di corruzione per tutte le articolazioni organizzative dell'Ente, sono state altresì individuate alcune tipologie di attività da ritenersi a rischio corruzione per ciascuna articolazione del Comune di Pomarance in quanto strettamente connaturate alle competenze di quest'ultimo.

**SETTORE AFFARI GENERALI**

- a) gestione edilizia popolare ai sensi della L.R. n. 96/96 e s.m.i. per quanto di competenza;
- b) gestione archivio servizi demografici;
- c) procedimento di erogazione contributi;

**SETTORE BILANCIO E FINANZE**

- a) gestione economica, finanziaria, programmazione e controllo di gestione per quanto di competenza (anche a seguito delle disposizioni normative introdotte dall'art. 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012 n. 213);
- b) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali in genere, attività di accertamento dell'evasione tributaria locale, attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni;
- c) gestione del servizio di economato.

**SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO**

- a) gestione degli atti abilitativi in genere (abilitazioni all'edificazione, autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, agibilità, pareri di varia natura);
- b) gestione dei provvedimenti di sospensione lavori, abbattimento e riduzione in pristino;

- c) gestione degli abusi edilizi;
- d) attività di controllo per le segnalazioni di inizio attività edilizie;
- e) verifiche ed ispezioni di cantiere;
- f) urbanistica negoziata;
- g) pianificazione urbanistica generale ed attuativa;
- h) comunicazioni all' ANAC ed altre Autorità od Organismi;
- i) procedimenti per espropriazioni di pubblica utilità;
- j) gestione servizi ecologici ed ambientali in genere;
- k) controllo sull'esecuzione dei contratti relativi alla realizzazione di opere;
- l) controllo sull'esecuzione dei contratti relativi a manutenzioni.

#### **SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE**

- a) attività autorizzative nell'ambito del commercio e della attività produttive;
- b) procedimenti di erogazione contributi.

#### **SETTORE POLIZIA LOCALE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE**

- a) riscossione suolo pubblico;
- b) rilascio permessi occupazioni suolo pubblico cantieri, esercizi commerciali, etc.;
- c) riscossione e rendiconto incassi COSAP mercati;
- d) autenticazione di firme a domicilio per persone con difficoltà permanenti e temporanee;
- e) istruzione ed emissione provvedimenti ASO e TSO;
- f) acquisto strumentazioni tecnologiche, informatiche e software;
- g) gestione dati sensibili e giudiziari.

### 3) VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Ai fini della valutazione del rischio corruzione il P.N.A. prevede che l'analisi del rischio medesimo sia costituita dalla valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (impatto) per giungere alla determinazione dell'indice di rischio.

In particolare, per ciò che concerne i fattori che compongono l'indice di rischio occorre specificare che:

- a) la probabilità di accadimento: è rappresentata dalla stima di quanto sia probabile che il rischio si manifesti in quel procedimento in relazione, ad esempio, al *quantum* di discrezionalità, alla presenza di fasi decisionali o di attività esterne a contatto con l'utente;
- b) l'impatto dell'accadimento: è rappresentato dalla stima dell'entità del danno, materiale o di immagine, connesso all'eventualità che il rischio si realizzi.

L'indice di rischio è stato ottenuto moltiplicando tra loro queste due variabili per ognuna delle quali è stata stabilita una pesatura così composta:

#### PESATURA DELLA PROBABILITA' DI ACCADIMENTO DEL RISCHIO:

basso: 1;

medio: 2;

alto: 3.

#### PESATURA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO:

basso: 1;

medio: 2;

alto: 3.

Le risultanze della valutazione dell'indice di rischio per ciascuno dei procedimenti classificati "a rischio corruzione" per tutte le articolazioni organizzative dell'Ente o solo per alcune di esse sono contenute nell'ALLEGATO A al presente Piano.

#### **4) OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI**

Il Comune di Pomarance si avvale della facoltà di cui alla Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e confermata dall'Intesa in Conferenza Unificata del 24 luglio 2013 e, conseguentemente, designa ciascun Direttore di Settore referente per la prevenzione della corruzione.

Ciascun referente è tenuto:

- a) a dare immediata informazione al Responsabile comunale della prevenzione della corruzione della conoscenza di fatti, attività o atti, che si pongano in contrasto con le direttive indicate nel presente Piano;
- b) ad applicare puntualmente i principi del Piano ed a vigilare sulla corretta e puntuale applicazione dei principi ivi contenuti da parte di tutto il personale comunale assegnato al proprio Settore;
- c) a fornire ogni tempestiva informazione, comunicazione e/o relazione richiesta dal Responsabile comunale della prevenzione della corruzione e necessaria al Responsabile medesimo sia per l'espletamento delle proprie funzioni in maniera autonoma o per la trasmissione del dato fornito ad altri soggetti istituzionali (es. Procura della Repubblica, etc.);
- d) ad adempiere tempestivamente a tutti gli obblighi informativi posti a suo carico dalla legge, dal presente Piano e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Pomarance approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 16 dicembre 2013;
- e) a proporre, in qualsiasi momento, eventuali azioni e/o attività correttive, migliorative ed implementative ai fini del raggiungimento degli obiettivi del presente Piano e/o per una più agevole comprensione dello stesso da parte dei dipendenti assegnati al proprio Settore e dell'utenza in generale.

Le informazioni di cui alla lettera c) devono essere fornite non oltre 5 (cinque) giorni dalla richiesta salvo il caso di urgenza espressamente indicato nella richiesta medesima da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione: in quest'ultimo caso l'informazione deve essere fornita immediatamente. Il mancato rispetto dei termini suddetti può costituire oggetto di responsabilità disciplinare (fatte salve le eventuali responsabilità penali).

Nello specifico vengono individuati i sottoelencati referenti per la prevenzione della corruzione per l'area di rispettiva competenza:

- 1) SETTORE AFFARI GENERALI: Dott.ssa Eleonora BURCHIANTI;

- 2) SETTORE BILANCIO E FINANZE: Dott. Rodolfo NOCCETTI;
- 3) SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO: Arch. Roberta COSTAGLI;
- 4) SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE: Nicola RASPOLLINI;
- 5) SETTORE POLIZIA LOCALE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE: Comandante/Responsabile di PO anche ad interim.

## 6) **REGISTRO DEI RISCHI PREVEDIBILI**

- 1) NEGLIGENZA OD OMISSIONE NELLA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI PER L'ADOZIONE DI ATTI O PROVVEDIMENTI;
- 2) INOSSERVANZA DI REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA ED IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI;
- 3) MOTIVAZIONE GENERICA E TAUTOLOGICA IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER L'ADOZIONE DI SCELTE DISCREZIONALI;
- 4) USO DISTORTO E MANIPOLATO DELLA DISCREZIONALITA' ANCHE CON RIFERIMENTO A SCELTA DI TIPOLOGIE PROCEDIMENTALI AL FINE DI CONDIZIONARE O FAVORIRE DETERMINATI RISULTATI;
- 5) IRREGOLARE O INADEGUATA COMPOSIZIONE DI COMMISSIONI DI GARA, CONCORSO, ETC.;
- 6) PREVISIONE DI REQUISITI "PERSONALIZZATI" ALLO SCOPO DI FAVORIRE CANDIDATI O SOGGETTI PARTICOLARI NONCHE' PREVISIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI ATTE A FAVORIRE O DISINCENTIVARE;
- 7) ILLEGITTIMA GESTIONE DEI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE – CESSIONE INDEBITA AI PRIVATI – VIOLAZIONE SEGRETO D'UFFICIO;
- 8) OMISSIONE DEI CONTROLLI DI MERITO O A CAMPIONE;
- 9) ABUSO DI PROCEDIMENTI DI PROROGA – RINNOVO – REVOCA – VARIANTE;
- 10) QUANTIFICAZIONE DOLOSAMENTE ERRATA DEGLI ONERI ECONOMICI O PRESTAZIONALI A CARICO DEI PRIVATI;

- 11) QUANTIFICAZIONE DOLOSAMENTE ERRATA DELLE SOMME DOVUTE DALL'AMMINISTRAZIONE;
- 12) ALTERAZIONE E MANIPOLAZIONE DI DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI;
- 13) MANCATA E INGIUSTIFICATA APPLICAZIONE DI MULTE O PENALITA';
- 14) MANCATA SEGNALAZIONE DI ACCORDI COLLUSIVI;
- 15) CARENTE, INTEMPESTIVA E INCOMPLETA PROGRAMMAZIONE DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO DI BENI, SERVIZI E LAVORI;
- 16) UTILIZZO FRAUDOLENTO E ILLECITO DI BENI COMUNALI.

## 7) **REGISTRO DELLE CONTROMISURE ADOTTATE**

- 1) Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione.
- 2) Attuazione Piano della Trasparenza.
- 3) Applicazione del principio della rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione – rotazione ordinaria e straordinaria.
- 4) Applicazione del Codice di Comportamento dell'Ente e misure di diffusione, implementazione e controllo (Codice di Comportamento approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 205 in data 16 dicembre 2013).
- 5) Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) – verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.
- 6) Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio.
- 7) Sviluppo ed utilizzo di un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti e che assicuri standardizzazione e tracciabilità dell'attività amministrativa.
- 8) Misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.
- 9) Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure.
- 10) Misure generali per la gestione e pubblicazione di incarichi (professionali o di consulenza e collaborazione) conferiti a soggetti interni o esterni affidati dall'Ente.

- 11) Programmazione approvvigionamento lavori, beni e servizi.
- 12) Monitoraggio e controllo dei tempi e procedimenti su istanza di parte e rispetto del criterio cronologico.
- 13) Applicazione Linee Guida ANAC (ove vincolanti l'azione amministrativa).

## **8) CONTROMISURE CONCERNENTI I MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONOSCENZA DELLE DECISIONI**

Ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale, tutti i procedimenti amministrativi del Comune di Pomarance devono essere conclusi con provvedimenti espressi assunti in forma di Deliberazioni della Giunta o del Consiglio Comunale o di Determinazioni del Direttore di Settore ovvero nelle altre forme di legge (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, etc.).

Gli atti in questione devono essere pubblicati secondo le procedure e con le tempistiche di legge e devono, inoltre, essere accessibili a chiunque a tempo indeterminato nel rispetto delle normative di settore.

Le informazioni relative a ciascun procedimento e/o provvedimento amministrativo, peraltro, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi ed allo specifico ufficio competente per ciascuna fase procedimentale, sono accessibili agli interessati in qualunque momento, nel rispetto della disciplina sul diritto di accesso agli atti amministrativi.

Tutti i provvedimenti conclusivi di un procedimento amministrativo di qualsivoglia natura essi siano e da qualunque organo siano adottati devono riportare, in premessa e/o in narrativa, la puntuale descrizione del procedimento e l'elencazione degli atti precedenti e/o propedeutici al provvedimento finale consentendo così a chiunque vi abbia interesse per finalità consentite dalla legge di poter ricostruire e comprendere agevolmente tutte le fasi del procedimento stesso e di poter conoscere tutti gli organi e/o tutti i soggetti che vi sono stati coinvolti.

Tutti i provvedimenti conclusivi di un procedimento amministrativo devono, inoltre, essere puntualmente motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Nei limiti del possibile e fatto salvo l'utilizzo del linguaggio "tecnico", i provvedimenti amministrativi devono essere scritti in maniera tale da essere intelligibili da parte di chiunque e, soprattutto, da parte di soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione.



## **9) CONTROMISURE RIGUARDANTI IL PERSONALE COMUNALE**

### **FORMAZIONE**

Viene stabilito, a livello di Ente e per il triennio di riferimento, il seguente “piano formativo”:

1 – dopo l’approvazione del Piano da parte della Giunta Comunale: una giornata di presentazione a tutto il personale comunale della normativa di settore ad oggi vigente (con particolare riferimento al PNA ed alle disposizioni in materia di tutela del dipendente che segnala illeciti così come rimodulata dalla legge n. 179/2017) e del P.T.P.C. 2022-2024 contenute nel presente Piano, nel Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Pomarance ed in eventuali ulteriori atti organizzativi adottati dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e dai Direttori di Settore (ove possibile in base alle limitazioni per Covid-19 ed alle necessità derivanti dall’emergenza nazionale).

2 – Anno 2022: almeno una giornata di attività formative specifiche in forma seminariale per il personale segnalato allo scopo dai Direttori di Settore: si tratterà di interventi formativi complementari per i dipendenti comunali chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione finalizzati ad esaminare, anche mediante la discussione di casi pratici, le principali problematiche riscontrate nel corso dello svolgimento dell’attività (ove possibile compatibilmente con l’emergenza da Covid-19).

Con periodicità semestrale per tutto l’arco del triennio di riferimento: incontri tra il Responsabile per la prevenzione della corruzione ed i Direttori di Settore per l’esame di eventuali modifiche normative in materia e dei conseguenti, necessari aggiornamenti delle disposizioni del presente Piano e del Codice di Comportamento.

Con periodicità semestrale per tutto l’arco del triennio di riferimento: a seguito degli incontri di cui al punto precedente, comunicazione da parte dei Direttori di Settore al personale loro assegnato degli eventuali aggiornamenti apportati alle disposizioni del presente Piano e del Codice di Comportamento.

## **TUTELA DEI DIPENDENTI CHE EFFETTUINO SEGNALAZIONI DI ILLECITO (cd. “WHISTLEBLOWERS”)**

Il Comune di Pomarance ha già da tempo introdotto disposizioni a tutela dei dipendenti che effettuino segnalazioni di illecito nell’articolo 9 del Codice di comportamento dei dipendenti approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 205 in data 16 dicembre 2013 (rubricato “Disposizioni in tema di prevenzione della corruzione”): tali disposizioni vengono reiterate nel presente Piano per completezza e chiarezza espositiva nonché a fini di “raccordo” tra i due atti.

In tale prospettiva, le “norme di tutela” dei “whistleblowers” risultano essere le seguenti:

- a) al dipendente che effettua le segnalazioni sono garantite tutte le tutele di cui all’ articolo 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come sostituito dall’articolo 1 della L. n. 179/2017, con particolare riferimento all’identità del segnalante (articolo 9, comma VI, del Codice di Comportamento);
- b) la denuncia è sottratta all’accesso di cui agli articoli 22 e ss. della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. (articolo 9, comma VII, del Codice di Comportamento);
- c) a fronte della tipica procedura di segnalazione dell’illecito prevista dal combinato disposto dell’articolo 9, comma II, e dell’articolo 13, comma X, del Codice di Comportamento, per cui il dipendente comunale effettua la segnalazione medesima normalmente per il tramite del proprio Direttore di Settore, nelle ipotesi in cui la segnalazione a quest’ultimo possa in qualche compromettere le esigenze di tutela del dipendente (ad esempio qualora la segnalazione riguardi lo stesso Direttore) questi può rivolgersi direttamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione (articolo 9, comma IV, del Codice di Comportamento).

AL SEGNALANTE VENGONO ALTRESI’ ACCORDATE TUTTE LE TUTELE ULTERIORI CONTEMPLATE NELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 2017 N. 179 IN MATERIA DI “WHISTLEBLOWING”

## **ROTAZIONE DEL PERSONALE**

La rotazione del personale all'interno delle Pubbliche Amministrazioni nelle aree a più elevato rischio di corruzione è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall'art. 1, comma 5, lett. b) della Legge n. 190/2012, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni devono definire e trasmettere all'ANAC "procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari".

Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 10, lett. b) della legge n. 190/2012, il RPC deve verificare d'intesa con il dirigente competente "l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione".

La misura della rotazione è stata oggetto di specifico approfondimento nell'aggiornamento 2016 al PNA ove si legge che la stessa "è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate".

Ancora, nell'aggiornamento in questione si chiarisce che il ricorso alla rotazione deve essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo: la misura deve essere correttamente impiegata in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell'amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti. Pertanto, ove non sia possibile utilizzare la rotazione in tal senso, debbono essere adottate altre misure di natura preventiva "compensative", ossia che possano avere un effetto analogo.

Per rotazione come misura preventiva deve intendersi la cd. "rotazione ordinaria" intesa come misura organizzativa generale che riguarda tutti i dipendenti, dirigenti e non, che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione da tenere distinta rispetto alla cd. "rotazione straordinaria" da applicare nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva che ha carattere eventuale e cautelare e va attuata con provvedimento adeguatamente motivato.

Si deve, tuttavia, sottolineare che la legge di stabilità 2016 (precisamente la legge 28 dicembre 2015 n. 208) all'articolo 1, comma 221, consente di disapplicare la misura concernente la rotazione di

dirigenti e funzionari ove la dimensione dell'Ente risulti incompatibile con tale misura, come nel caso di specie del Comune di Pomarance, fatta salva l'eventuale rotazione straordinaria.

Dunque, sulla scorta del contesto normativo innanzi richiamato possono essere tracciati i seguenti criteri di carattere generale ai quali è necessario attenersi nell'applicazione della misura della rotazione:

- 1) necessità di coniugare l'attuazione di tale misura di prevenzione della corruzione con l'esigenza di assicurare continuità dell'azione amministrativa e garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico;
- 2) necessità di individuare un "nocciolo duro" di professionalità per lo svolgimento di attività a rischio corruzione;
- 3) l'applicazione della misura deve essere valutata anche se l'effetto della rotazione comporta un rallentamento temporaneo dell'attività ordinaria dovuto al tempo necessario per acquisire la diversa professionalità.

Ciò premesso, la dimensionalità e l'attuale assetto organizzativo del Comune di Pomarance (che conta al 31 dicembre 2021 n. 4 Posizioni Organizzative (tutte ricopribili da dipendenti di categoria D in assenza di figure dirigenziali, e talvolta occupate ad interim con specifici provvedimenti) consente una rotazione pressoché nulla, data l'elevata specializzazione, rispetto ad Enti più ampi e strutturati anche per la tendenziale infungibilità dei soggetti che ricoprono le menzionate Posizioni Organizzative e le limitate capacità di spesa ulteriore in materia di personale dipendente.

Tale aspetto riguarda soprattutto i Titolari di Posizione Organizzativa in quanto i dipendenti attualmente incaricati e quindi nominati Direttori di Settore appaiono, se non gli unici formalmente in possesso dei requisiti necessari, certamente i soli, per competenza, esperienza e professionalità acquisita, a svolgere le correlative funzioni con capacità ed efficienza e quindi nel pieno interesse della funzionalità del Comune e dei servizi resi ai cittadini né tanto meno possono essere tra loro agevolmente interscambiati per la presenza di competenze, titoli ed esperienze professionali difficilmente fungibili.

## **10) MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE O DAI REGOLAMENTI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto del più ampio Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva.

Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica anche in sede di esercizio dei controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa normati con il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 9 gennaio 2013.

## **11) MONITORAGGIO SUL FUNZIONAMENTO E SULL'OSSERVANZA DEL PIANO**

La verifica sul funzionamento e l'osservanza del Piano viene effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione con le seguenti attività:

- a) realizzazione del sistema di controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 9,10 ed 11 del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 9 gennaio 2013;
- b) tempestiva informazione al Sindaco ed alla Giunta Comunale, nei rapporti contrattuali di natura continuativa, di eventuali relazioni di parentela o affinità da parte degli organi dell'Amministrazione con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che stipulano contratti con il Comune di Pomarance;
- c) organizzazione dell'attività di formazione;
- d) redazione di una Relazione annuale sull'efficacia delle misure anticorruzione da trasmettere alla Giunta Comunale e da pubblicare on-line sul sito istituzionale dell'Ente entro il 15 dicembre dell'anno di riferimento ai sensi dell'art. 1, comma XIV, della L. n. 190/2012 o entro il diverso termine stabilito da ANAC.
- e) predisposizione di proposte di modifica e/o di aggiornamento del Piano stesso;
- f) verifica delle segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interesse, sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio corruzione.

## **12) AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL PIANO**

Il presente Piano potrà essere oggetto di adeguamento ed aggiornamento, oltre che in sede di verifica annuale del Piano stesso da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione ed a seguito delle risultanze della verifica medesima da esplicitare nella Relazione, in qualsiasi momento a seguito:

- a) di interventi normativi in materia;
- b) di modifiche all'assetto strutturale-organizzativo dell'Ente;
- c) delle indicazioni eventualmente pervenute dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- d) delle direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica;
- e) delle Intese in Conferenza Unificata;
- f) delle eventuali indicazioni fornite dai Direttori di Settore, individuati come "referenti" ai fini dell'attuazione del presente Piano.

## **13) RESPONSABILITA' RELATIVE AL MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL PIANO**

Il sistema normativo delinea in modo puntuale le responsabilità di ciascun soggetto chiamato ad intervenire nel processo di prevenzione della corruzione.

Per il Responsabile della prevenzione della corruzione il sistema delinea:

- a) responsabilità dirigenziale: in caso di mancata adozione del P.T.P.C. e adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti;
- b) responsabilità dirigenziale, disciplinare, erariale e per danno all'immagine: in caso di commissione all'interno dell'Amministrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, responsabilità escluse in presenza di comportamenti conformi agli adempimenti allo stesso assegnati dalla legge e dal P.T.P.C.;
- c) responsabilità disciplinare per omesso controllo: in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano.

Fatte salve le responsabilità per il mancato rispetto del Piano espressamente attribuite dalla Legge n. 190/2012 al Responsabile per la prevenzione della corruzione, il presente Piano costituisce e va inteso come direttiva espressa per i Titolari di Posizione Organizzativa e/o Referenti Anticorruzione per le parti che li riguardano senza necessità di ulteriori provvedimenti.

In conseguenza di ciò, il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Piano, debitamente accertato, potrà costituire motivo per la revoca dell'incarico ed aspetto di valutazione negativa ai fini di un nuovo conferimento dell'incarico stesso a seguito dell'attuazione delle misure di rotazione.

In ogni caso, e fatti salvi gli eventuali profili di responsabilità penale, civile ed erariale, la violazione da parte di tutti i dipendenti comunali delle misure di cui al presente Piano costituisce illecito disciplinare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma XIV, della L. n. 190/2012.

## SEZIONE QUARTA

### TRASPARENZA

#### 1) **CONTENUTI GENERALI**

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Da questo punto di vista, infatti, consente:

- la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascun Settore di attività dell'amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei Direttori di Settore e di tutti i funzionari;
- la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e, per tal via, se ci siano dei "blocchi" anomali del procedimento stesso;
- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie.

Il D.Lgs. n. 33 del 2013 nella versione originariamente vigeva prevedeva l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di redigere ed aggiornare annualmente il Piano Triennale della Trasparenza e integrità (P.T.T.I.), che costituiva parte integrante e complementare del Piano della Prevenzione della Corruzione, con l'intento di:

- 1) prevedere anche specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza;
- 2) controllare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- 3) controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

Il D.Lgs. n. 97/2016 (cd. FOIA) di modifica del D.Lgs. n. 33/2013 ha realizzato la completa integrazione tra i due Piani, P.T.P.C. e P.T.T.I., prevedendo che annualmente sia pubblicato un unico Piano, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.), all'interno del quale sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza. Tale necessaria unificazione è stata ribadita anche dalla Delibera ANAC n. 831/2016, approvativa del PNA 2016, e



successivamente dalle Linee Guida emanate in materia dalla stessa ANAC ed approvate con delibera n. 1310/2016.

Conseguentemente all'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (RGDP) è stato approvato in data 10 agosto 2018 il D.Lgs. n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali alle disposizioni del succitato Regolamento UE.

L'art. 2-ter del D.Lgs. n. 196/2003 così come introdotto dal D.Lgs. n. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 "è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento". Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che "la diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1".

In tale prospettiva, osserva ANAC in sede di Aggiornamento 2018 al PNA "il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1 D.Lgs. n. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verificano che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs. n. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione".

Il Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 37-39) ha introdotto la figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD).

Come è stato correttamente evidenziato da ANAC appare estremamente importante il rapporto tra tale soggetto ed il Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC): mentre quest'ultimo è scelto fra personale interno alle amministrazioni, il Responsabile per la protezione dei dati può essere individuato in una professionalità interna all'Ente o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizio stipulato con una persona fisica o giuridica esterna.

Qualora il RPD sia individuato fra soggetti interni, l'ANAC ritiene che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere col RPC in quanto la sovrapposizione dei due ruoli può rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPC.

Per quanto riguarda il Comune di Pomarance le attribuzioni del RPD sono state conferite ad un soggetto esterno.

## 2) **TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E SEMPLIFICAZIONE**

La trasparenza si attua anche attraverso appositi strumenti di comunicazione che per il Comune di Pomarance sono in particolare:

- a) SITO WEB COMUNALE E SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”;
- b) ALBO PRETORIO ON LINE;
- c) POSTA ELETTRONICA (MAIL E PEC).
- d) SITO WEB COMUNALE: è uno dei principali strumenti di comunicazione attraverso il quale il Comune garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, favorisce la partecipazione dei cittadini, consente l'accesso ai propri servizi e promuove le iniziative dell'Ente. Per dare attuazione alla disciplina della trasparenza, è presente nella home page del sito la sezione “Amministrazione Trasparente” nella quale sono pubblicate tutte le informazioni ed i dati previsti dalla legge come specificato nella tabella allegata al presente P.T.P.C.T. Tale sito è stato recentemente aggiornato e rivisto integralmente con lo scopo di renderlo maggiormente fruibile all'utenza.
- e) ALBO PRETORIO ON LINE: al fine di garantire la “pubblicità legale” di atti e provvedimenti si attua quanto previsto dalla normativa vigente (art. 32 della Legge n. 69/2009) per cui la pubblicazione degli atti/provvedimenti deve avvenire attraverso l'albo pretorio on line presente nella home page del sito web comunale.
- f) POSTA ELETTRONICA ORDINARIA (MAIL) E CERTIFICATA (PEC): nella homepage del sito web è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri recapiti.

### 3) **ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA**

Il “Sistema della Trasparenza” è organizzato e gestito dal RPCT.

Il RPCT individua il personale che lo coadiuva per le attività connesse al funzionamento della trasparenza e dell’accesso civico cui poter delegare le attività connesse ed il rapporto con gli altri soggetti interni ed esterni che si occupano di trasparenza.

Nel dettaglio, spettano al RPCT le seguenti incombenze:

- 1) adottare le opportune iniziative per garantire il rispetto dei vincoli dettati dal legislatore e dal presente Piano in materia di trasparenza, garantendo il coordinamento delle attività svolte;
- 2) controllare l’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, al Nucleo di valutazione, ad ANAC e, nei casi più gravi, all’ufficio per i procedimenti disciplinari, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- 3) garantire la regolare attuazione dell’accesso civico e dare risposta alle relative richieste.

I Direttori di Settore sono responsabili e partecipano al funzionamento del “Sistema della Trasparenza” potendo individuare i “responsabili di procedimento” che hanno anche la competenza a seguire la fase della pubblicazione connessa ai procedimenti attribuiti i quali ultimi, sotto la vigilanza dei primi, devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare secondo la periodicità indicata nella tabella allegata e con le modalità operative definite dagli atti organizzativi dell’Ente.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE: effettua i controlli sulle pubblicazioni in “Amministrazione Trasparente” attestandone la regolarità secondo le scadenze e le modalità indicate da ANAC.

IL RPD: svolge tutti i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs. n. 101/2018.

#### 4) **ACCESSO AI PROCEDIMENTI DA PARTE DEGLI INTERESSATI**

Successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016 nel nostro ordinamento risultano disciplinate tre diverse tipologie di accesso agli atti:

ACCESSO CIVICO AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 1, DEL D.Lgs. n. 33/2013: l’obbligo da parte del Comune di Pomarance di pubblicare documenti, informazioni o dati nel rispetto di quanto stabilito dal presente Piano e dalla normativa vigente comporta il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione dei medesimi nel caso in cui sia stata omessa.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata utilizzando la PEC, il fax od a mezzo posta ordinaria al Responsabile per la Trasparenza che si pronuncia sulla stessa.

Il Responsabile per la Trasparenza, effettuata la verifica dell’omessa pubblicazione, procede, entro trenta giorni, alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica l’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Se il documento, l’informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile della Trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO DI CUI ALL’ART. 5, COMMA 2, DEL D.Lgs. n. 33/2013: non sostituisce l’accesso civico “semplice” previsto dall’art. 5, comma 1, del Decreto Trasparenza e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del D.Lgs. n. 97/2016. L’accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla

mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza.

I due diritti di accesso, pur accumulati dal diffuso riconoscimento in capo a "chiunque", indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi destinati a muoversi su binari differenti come si ricava anche dall'inciso inserito all'inizio del comma 5 dell'art. 5 ("fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria") nel quale viene disposta l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l'accesso generalizzato.

L'accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati nell'art. 5 bis, commi 1 e 2, e, dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).

La richiesta di accesso generalizzato va presentata all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti.

ACCESSO DOCUMENTALE DI CUI AGLI ARTT. 22 E SS. DELLA LEGGE N. 241/1990: la finalità dell'accesso documentale è differente da quella sottesa all'accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà – partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Il richiedente deve in questo caso dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso. Tale forma di accesso è disciplinata da un apposito Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 27 novembre 2014.

## 5) **GIORNATE DELLA TRASPARENZA**

L'attuazione della disciplina della trasparenza non si esaurisce nella pubblicazione on line di dati, ma prevede ulteriori strumenti.

L'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. n. 150 del 2009, infatti, fa' riferimento ad iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza nonchè a favorire la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. In tale prospettiva, vanno lette le apposite "Giornate della Trasparenza" di cui al comma 6 dell'articolo 11 sopra richiamato.

Annualmente si auspica possano essere organizzate, terminata l'emergenza Covid-19, una o più giornate della trasparenza singole o territoriali per garantire la trasparenza, proporre approfondimenti su temi particolarmente sentiti, raccogliere idee e suggerimenti.

Risultati attesi:

- maggiore conoscenza dell'attività amministrativa dell'Ente da parte dei cittadini e delle imprese;
- maggiore conoscenza da parte dei cittadini dei dati fruibili sul portale internet del Comune;
- rendere conto ai cittadini ed alle imprese dei programmi dell'Amministrazione e dei conseguenti risultati (ACCOUNTABILITY);
- incremento numero di accessi alla sezione "Amministrazione Trasparente" del portale internet del comune.

## 6) **DATI ULTERIORI**

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal Legislatore si mostra più che sufficiente per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa. Pertanto, non è prevista la pubblicazione di dati ulteriori.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

## **QUADRO GENERALE AREE DI RISCHIO E AZIONI DI CONTRASTO O CONTROMISURE (PIANO DI I LIVELLO)**

PROBABILITA': pesatura della possibilità di accadimento del rischio (BASSO: 1; MEDIO: 2; ALTO: 3).

IMPATTO: pesatura dell'impatto del rischio (BASSO: 1; MEDIO: 2; ALTO: 3).

INDICE DI RISCHIO: prodotto di possibilità per impatto.

N.B. I rischi prevedibili vengono indicati per esteso mentre le contromisure solo con il numero di inserimento nel relativo registro.

### **1) TIPOLOGIE DI ATTIVITA' AD ELEVATO RISCHIO CORRUZIONE PER TUTTE LE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DELL'ENTE (AREE DI RISCHIO GENERALI).**

#### **a) procedimenti di carattere autorizzatorio:**

rischio prevedibile: NEGLIGENZA OD OMISSIONE NELLA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI PER L'ADOZIONE:

probabilità 3 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9 – CONTROMISURE: 4, 5, 6, 8, 9, 12.

#### **b) procedimenti di carattere concessorio:**

rischio prevedibile: NEGLIGENZA OD OMISSIONE NELLA VERIFICA DI PRESUPPOSTI E REQUISITI PER L'ADOZIONE:

probabilità 3 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9 – CONTROMISURE: 4, 5, 6, 8, 9, 12.

#### **c) procedimenti finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e ad enti pubblici o privati:**

rischi prevedibili: NEGLIGENZA OD OMISSIONE NELLA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI PER L'ADOZIONE – INOSSERVANZA DI REGOLE PROCEDURALI E GARANZIA DELLA TRASPARENZA E IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI – PREVISIONE DI REQUISITI "PERSONALIZZATI" ALLO SCOPO DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI – OMISSIONE DEI CONTROLLI DI MERITO O A CAMPIONE:

probabilità 3 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9 – CONTROMISURE: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12.

#### **d) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture:**

rischi prevedibili: INOSSERVANZA DI REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI – USO DISTORTO E MANIPOLATO DELLA DISCREZIONALITA', ANCHE CON RIFERIMENTO A SCELTA DI TIPOLOGIE PROCEDIMENTALI AL FINE DI CONDIZIONARE O FAVORIRE DETERMINATI RISULTATI – IRREGOLARE O INADEGUATA COMPOSIZIONE DI COMMISSIONI DI GARA – PREVISIONE DI REQUISITI "PERSONALIZZATI" ALLO SCOPO DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI NONCHE'

PREVISIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI ATTE A FAVORIRE O DISINCENTIVARE – ABUSO DI PROCEDIMENTI DI PROROGA, RINNOVO, REVOCA, VARIANTE:

probabilità 3 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9 – CONTROMISURE: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11.

e) procedure concorsuali e selezioni per il reclutamento di personale (a tempo indeterminato e determinato) e per le progressioni in carriera:

rischi prevedibili: INOSSERVANZA DI REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI – USO DISTORTO E MANIPOLATO DELLA DISCREZIONALITA', ANCHE CON RIFERIMENTO A SCELTA DI TIPOLOGIE PROCEDIMENTALI AL FINE DI CONDIZIONARE O FAVORIRE DETERMINATI RISULTATI – IRREGOLARE O INADEGUATA COMPOSIZIONE DI COMMISSIONI DI CONCORSO – PREVISIONE DI REQUISITI “PERSONALIZZATI” ALLO SCOPO DI FAVORIRE CANDIDATI:

probabilità 3 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9 – CONTROMISURE: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

f) gestione beni demaniali e patrimoniali:

rischi prevedibili: INOSSERVANZA DI REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI – USO DISTORTO E MANIPOLATO DELLA DISCREZIONALITA' ANCHE CON RIFERIMENTO A SCELTA DI TIPOLOGIE PROCEDIMENTALI AL FINE DI CONDIZIONARE O FAVORIRE DETERMINATI RISULTATI – PREVISIONE DI REQUISITI “PERSONALIZZATI” ALLO SCOPO DI FAVORIRE CANDIDATI O SOGGETTI PARTICOLARI NONCHE' PREVISIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI ATTE A FAVORIRE O DISINCENTIVARE – ABUSO DI PROCEDIMENTI DI PROROGA, RINNOVO, REVOCA:

probabilità 3 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9 – CONTROMISURE: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12.

g) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio:

rischi prevedibili: NEGLIGENZA OD OMISSIONE NELLA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI PER L'ADOZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI – INOSSERVANZA DI REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI – MOTIVAZIONE GENERICA E TAUTOLOGICA IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER L'ADOZIONE DI SCELTE DISCREZIONALI – PREVISIONE DI REQUISITI “PERSONALIZZATI” ALLO SCOPO DI FAVORIRE CANDIDATI O SOGGETTI PARTICOLARI NONCHE' PREVISIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI ATTE A FAVORIRE O A DISINCENTIVARE – OMISSIONE DEI CONTROLLI DI MERITO O A CAMPIONE – QUANTIFICAZIONE DOLOSAMENTE ERRATA DEGLI ONERI ECONOMICI PRESTAZIONALI A CARICO DEI PRIVATI – QUANTIFICAZIONE DOLOSAMENTE ERRATA DELLE SOMME DOVUTE DALL'AMMINISTRAZIONE:

probabilità 3 - impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9 – CONTROMISURE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11.

h) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni:

rischi prevedibili: NEGLIGENZA OD OMISSIONE NELLA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI PER L'ADOZIONE DI ATTI O PROVVEDIMENTI – INOSSERVANZA DI REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI – OMISSIONE DEI CONTROLLI DI MERITO O A CAMPIONE – ALTERAZIONE E MANIPOLAZIONE DI DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI – MANCATA E INGIUSTIFICATA APPLICAZIONE DI MULTE O PENALITA':

probabilità 3 – impatto 3 - INDICE DI RISCHIO 9 – CONTROMISURE: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12.

i) incarichi e nomine:



rischi prevedibili: NEGLIGENZA OD OMISSIONE NELLA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI PER L'ADOZIONE DI ATTI O PROVVEDIMENTI – INOSSERVANZA DI REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI – PREVISIONE DI REQUISITI "PERSONALIZZATI" ALLO SCOPO DI FAVORIRE CANDIDATI – OMISSIONE DEI CONTROLLI DI MERITO O A CAMPIONE – ALTERAZIONE E MANIPOLAZIONE DI DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI:

probabilità 3 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9 – CONTROMISURE: 2, 4, 6, 8, 9, 10.

j) affari legali e contenzioso:

rischi prevedibili: INOSSERVANZA DI REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI – MOTIVAZIONE GENERICA E TAUTOLOGICA IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER L'ADOZIONE DI SCELTE DISCREZIONALI – PREVISIONE DI REQUISITI "PERSONALIZZATI" ALLO SCOPO DI FAVORIRE CANDIDATI – OMISSIONE DEI CONTROLLI DI MERITO O A CAMPIONE:

probabilità 3 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9 – CONTROMISURE: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9.

2) TIPOLOGIE DI ATTIVITA' A PIU' ELEVATO RISCHIO CORRUZIONE PER SPECIFICHE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DELL'ENTE RISCHIO SPECIFICHE)

## SETTORE AFFARI GENERALI

a) gestione edilizia popolare ai sensi della L.R. n. 96/96 e ss.mm.ii. per quanto di competenza:

rischi prevedibili: NEGLIGENZA OD OMISSIONE NELLA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI PER L'ADOZIONE DI ATTI O PROVVEDIMENTI – INOSSERVANZA DI REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI – PREVISIONE DI REQUISITI "PERSONALIZZATI" ALLO SCOPO DI FAVORIRE CANDIDATI O SOGGETTI PARTICOLARI – ILLEGITTIMA GESTIONE DEI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE, CESSIONE INDEBITA AI PRIVATI, VIOLAZIONE SEGRETO D'UFFICIO:

probabilità 2 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 6 – CONTROMISURE: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12.

b) gestione archivio servizi demografici:

rischi prevedibili: ILLEGITTIMA GESTIONE DEI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE, CESSIONE INDEBITA AI PRIVATI, VIOLAZIONE SEGRETO D'UFFICIO – ALTERAZIONE E MANIPOLAZIONE DI DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI:

probabilità 2 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 6 – CONTROMISURE: 4, 6, 7, 8, 9, 12.

## SETTORE BILANCIO E FINANZE

a) gestione economica, finanziaria, programmazione e controllo di gestione per quanto di competenza:

rischi prevedibili: NEGLIGENZA OD OMISSIONE NELLA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI PER L'ADOZIONE DI ATTI O PROVVEDIMENTI – INOSSERVANZA DI REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI – OMISSIONE DEI CONTROLLI DI MERITO O A CAMPIONE:

probabilità 2 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 6 – CONTROMISURE: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11.

b) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali in genere, attività di accertamento dell'evasione tributaria locale, attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni:

rischi prevedibili: REQUISITI PER L'ADOZIONE DI ATTI O PROVVEDIMENTI – INOSSERVANZA DI REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI – OMISSIONE DEI CONTROLLI DI MERITO O A CAMPIONE – QUANTIFICAZIONE DOLOSAMENTE ERRATA DEGLI ONERI ECONOMICI O PRESTAZIONALI A CARICO DEI PRIVATI – QUANTIFICAZIONE DOLOSAMENTE ERRATA DELLE SOMME DOVUTE DALL'AMMINISTRAZIONE – ALTERAZIONE E MANIPOLAZIONE DI DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI – MANCATA E INGIUSTIFICATA APPLICAZIONE DI MULTE O PENALITA':

probabilità 2 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 6 – CONTROMISURE: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12.

c) gestione del servizio di economato:

rischi prevedibili: NEGLIGENZA OD OMISSIONE NELLA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI PER L'ADOZIONE DI ATTI O PROVVEDIMENTI – INOSSERVANZA DI REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI:

probabilità 2 – impatto 2 – INDICE DI RISCHIO 4 – CONTROMISURE: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12.

## SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

a) gestione degli atti abilitativi in genere (abilitazioni all'edificazione, autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, agibilità, pareri di varia natura, etc.):

rischi prevedibili: NEGLIGENZA OD OMISSIONE NELLA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI PER L'ADOZIONE DI ATTI O PROVVEDIMENTI – INOSSERVANZA DI REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI – OMISSIONE DEI CONTROLLI DI MERITO O A CAMPIONE:

probabilità 3 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9 – CONTROMISURE: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12.

b) gestione dei provvedimenti di sospensione lavori, abbattimento e riduzione in pristino:

rischi prevedibili: NEGLIGENZA OD OMISSIONE NELLA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI PER L'ADOZIONE DI ATTI O PROVVEDIMENTI – INOSSERVANZA DI REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI – OMISSIONE DEI CONTROLLI DI MERITO O A CAMPIONE:

probabilità 3 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9 – CONTROMISURE: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12.

c) gestione degli abusi edilizi:

rischi prevedibili: NEGLIGENZA OD OMISSIONE NELLA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI PER L'ADOZIONE DI ATTI O PROVVEDIMENTI – INOSSERVANZA DI REGOLE PROCEDURALI A

GARANZIA DELLA TRASPARENZA E IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI:

probabilità 3 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9 – CONTROMISURE: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12.

d) attività di controllo per le segnalazioni di inizio attività edilizie:

rischi prevedibili: NEGLIGENZA OD OMISSIONE NELLA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI PER L'ADOZIONE DI ATTI O PROVVEDIMENTI – INOSSERVANZA DI REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI – OMISSIONE DEI CONTROLLI DI MERITO O A CAMPIONE:

probabilità 3 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9 – CONTROMISURE: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12.

e) verifiche ed ispezioni di cantiere:

rischi prevedibili: NEGLIGENZA OD OMISSIONE NELLA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI O REQUISITI PER L'ADOZIONE DI ATTI O PROVVEDIMENTI – INOSSERVANZA DI REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI:

probabilità 2 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 6 – CONTROMISURE: 4, 5, 6, 8, 9, 12.

f) urbanistica negoziata:

rischi prevedibili: NEGLIGENZA OD OMISSIONE NELLA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI PER L'ADOZIONE DI ATTI O PROVVEDIMENTI – INOSSERVANZA DI REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI – MOTIVAZIONE GENERICA E TAUTOLOGICA IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER L'ADOZIONE DI SCELTE DISCREZIONALI:

probabilità 2 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 6 – CONTROMISURE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12.

g) pianificazione urbanistica generale ed attuativa:

rischi prevedibili: NEGLIGENZA OD OMISSIONE NELLA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI PER L'ADOZIONE DI ATTI O PROVVEDIMENTI – INOSSERVANZA DI REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI – MOTIVAZIONE GENERICA E TAUTOLOGICA IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER L'ADOZIONE DI SCELTE DISCREZIONALI:

probabilità 2 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 6 – CONTROMISURE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12.

h) comunicazioni all'ANAC ed altre Autorità od Organismi:

rischio prevedibile: ALTERAZIONE E MANIPOLAZIONE DI DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI:

probabilità 2 – impatto 2 – INDICE DI RISCHIO 4 – CONTROMISURE: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13.

i) procedimenti per espropriazioni di pubblica utilità:

rischi prevedibili: NEGLIGENZA OD OMISSIONE NELLA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI PER L'ADOZIONE DI ATTI O PROVVEDIMENTI – INOSSERVANZA DI REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI:

probabilità 3 – impatto 2 – INDICE DI RISCHIO 6 – CONTROMISURE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11.

j) gestione servizi ecologici ed ambientali in genere:

**rischi prevedibili:** NEGLIGENZA OD OMISSIONE NELLA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI PER L'ADOZIONE DI ATTI O PROVVEDIMENTI – INOSSERVANZA DI REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI – OMISSIONE DEI CONTROLLI DI MERITO O A CAMPIONE – ABUSO DI PROCEDIMENTI DI PROROGA, RINNOVO, REVOCA:

probabilità 3 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9 – CONTROMISURE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11.

k) controllo sull'esecuzione dei contratti relativi alla realizzazione di opere:

**rischi prevedibili:** OMISSIONE DEI CONTROLLI DI MERITO O A CAMPIONE – ALTERAZIONE E MANIPOLAZIONE DI DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI – MANCATA E INGIUSTIFICATA APPLICAZIONE DI MULTE O PENALITA':

probabilità 3 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9 – CONTROMISURE: 4, 5, 6, 7, 8, 9.

l) controllo sull'esecuzione dei contratti relativi a manutenzioni:

**rischi prevedibili:** OMISSIONE DEI CONTROLLI DI MERITO O A CAMPIONE – ALTERAZIONE E MANIPOLAZIONE DI DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI – MANCATA E INGIUSTIFICATA APPLICAZIONE DI MULTE O PENALITA':

probabilità 3 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9 – CONTROMISURE: 4, 5, 6, 7, 8, 9.

## SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

a) attività autorizzative nell'ambito del commercio e della attività produttive:

**rischi prevedibili:** INOSSERVANZA DELLE REGOLE A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI – USO DISTORTO E MANIPOLATO DELLA DISCREZIONALITA' ANCHE CON RIFERIMENTO A SCELTA DI TIPOLOGIE PROCEDIMENTALI AL FINE DI CONDIZIONARE O FAVORIRE DETERMINATI RISULTATI – PREVISIONE DI REQUISITI "PERSONALIZZATI" ALLO SCOPO DI FAVORIRE CANDIDATI O SOGGETTI PARTICOLARI NONCHE' PREVISIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI ATTE A FAVORIRE O DISINCENTIVARE:

probabilità 3 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9 – CONTROMISURE: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11.

b) procedimenti di erogazione di fondi e contributi di sorta:

**rischi prevedibili:** NEGLIGENZA OD OMISSIONE NELLA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI PER L'ADOZIONE DI ATTI O PROVVEDIMENTI – OMISSIONE DEI CONTROLLI DI MERITO O A CAMPIONE – QUANTIFICAZIONE DOLOSAMENTE ERRATA DEGLI ONERI ECONOMICI O PRESTAZIONALI A CARICO DEI PRIVATI – ALTERAZIONE E MANIPOLAZIONE DI DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI:

probabilità 3 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9 – CONTROMISURE: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12.

## SETTORE POLIZIA LOCALE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALIZZAZIONE

a) Riscossione suolo pubblico:

**rischi prevedibili:** NEGLIGENZA OD OMISSIONE NELLA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI PER L'ADOZIONE DI ATTI O PROVVEDIMENTI – ILLEGITTIMA GESTIONE DEI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE, CESSIONE INDEBITA AI PRIVATI, VIOLAZIONE DEL SEGRETO D'UFFICIO – ALTERAZIONE E MANIPOLAZIONE DI DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI:

probabilità 3 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9 – CONTROMISURE: 4, 5, 6, 7, 8, 9.

b) rilascio permessi occupazioni suolo pubblico cantieri, esercizi commerciali, etc.:

rischi prevedibili: NEGLIGENZA OD OMISSIONE NELLA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI PER L'ADOZIONE DI ATTI O PROVVEDIMENTI – OMISSIONE DEI CONTROLLI DI MERITO O A CAMPIONE – QUANTIFICAZIONE DOLOSAMENTE ERRATA DEGLI ONERI ECONOMICI O PRESTAZIONALI A CARICO DEI PRIVATI – ALTERAZIONE E MANIPOLAZIONE DI DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI:

probabilità 3 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9 – CONTROMISURE: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12.

c) riscossione e rendiconto COSAP mercati:

rischi prevedibili: ILLEGITTIMA GESTIONE DEI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE, CESSIONE INDEBITA AI PRIVATI, VIOLAZIONE SEGRETO D'UFFICIO – OMISSIONE DEI CONTROLLI DI MERITO O A CAMPIONE – ALTERAZIONE E MANIPOLAZIONE DI DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI:

probabilità 3 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9 – CONTROMISURE: 4, 6, 7, 8, 9.

d) autenticazione di firme a domicilio per persone con difficoltà permanenti e temporanee:

rischi prevedibili: NEGLIGENZA OD OMISSIONE NELLA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI PER L'ADOZIONE DI ATTI O PROVVEDIMENTI – OMISSIONE DI CONTROLLI DI MERITO O A CAMPIONE – ALTERAZIONE E MANIPOLAZIONE DI DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI:

probabilità 2 – impatto 3 - INDICE DI RISCHIO 6 - CONTROMISURE: 4, 5, 6, 8, 12.

d) acquisto attrezzature tecnologiche, informatiche e digitali, nonché software:

rischi prevedibili: INOSSERVANZA DELLE REGOLE A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI – USO DISTORTO E MANIPOLATO DELLA DISCREZIONALITA' ANCHE CON RIFERIMENTO A SCELTA DI TIPOLOGIE PROCEDIMENTALI AL FINE DI CONDIZIONARE O FAVORIRE DETERMINATI RISULTATI – PREVISIONE DI REQUISITI "PERSONALIZZATI" ALLO SCOPO DI FAVORIRE CANDIDATI O SOGGETTI PARTICOLARI NONCHE' PREVISIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI ATTE A FAVORIRE O DISINCENTIVARE:

probabilità 3 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9 – CONTROMISURE: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11.